



TRIBUNALE DI LECCO

Il Presidente del Tribunale

Dott. Marco Tremolada

OGGETTO: “Modifiche normative introdotte con il DM 27 dicembre 2024 n. 206 in materia di processo penale telematico”

Vista la richiesta, datata 26.3.25, della Presidente della sezione penale di proroga, anche con modalità non telematiche, del deposito di atti, documenti, richieste e memorie, richiesta fondata sulla relazione del Magrif del settore penale, in pari data;

richiamato integralmente il decreto datato 13.1.25 con il quale si consentiva il deposito di atti con modalità anche non telematiche fino al 31.3.25;

premesso che il DM 206/24 prevede che il deposito da parte dei soggetti abilitati di atti, documenti, richieste e memorie avvenga con modalità esclusivamente telematiche nei casi previsti dai novellati commi nn. 2, 3 e 4 del predetto art. 3, con le eccezioni ivi previste, per le quali è consentito il “doppio binario” del deposito in forma cartacea. In tale contesto, il comma 1 dell’art. 111 bis c.p.p. sul “deposito telematico” fa salva la possibilità dell’applicazione dell’art. 175 bis c.p.p., disposizione secondo cui in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici – attestati dal DGSIA o dal “dirigente dell’ufficio giudiziario”, ove il disservizio abbia portata solo locale – si possa ricorrere al deposito di quanto sopra altresì con modalità non telematiche.

Com’è noto, il Legislatore ha prescritto che a partire dal 01/04/2025 dovrà procedersi al deposito da parte dei soggetti abilitati di atti, documenti, richieste e memorie avvenga con modalità esclusivamente telematiche anche per i procedimenti speciali di cui al Libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale, per i quali, ad oggi, era stato ammesso il “doppio binario”.

Rispetto alla situazione precedente il citato decreto 13.1.25, il Tribunale di Lecco si è tempestivamente attrezzato di pc portatili anche per il giudice nelle aule di udienza collegiale, monocratica e gip/gup e nelle relative camere di consiglio. Inoltre, sono state estese a magistrati e cancellieri/aupp numerose profilazioni, per poter permettere a tutti di poter accedere a quante più

funzionalità possibile dell'applicativo, onde consentire a tutti lo svolgimento dell'attività lavorativa in telematico nel migliore dei modi.

Il DGSIA ha aggiornato APP 2.0 correggendo alcune delle criticità prima riscontrate, in particolare riempiendo il titolare di numerosi atti prima assenti, fermo restando che l'indicazione data in convegni e in corsi è che, laddove mancasse qualche specifico provvedimento, si debba procedere alla redazione di un "atto generico" o di un "atto atipico", che funge da chiusura del sistema per coprire eventuali carenze.

Ad oggi, è possibile per il cancelliere redigere il verbale di udienza tramite APP 2.0, essendo previsto un sistema di firma dello stesso con trasmissione al giudice per il suo visto (la firma digitale). Laddove il giudice ritenesse di non poter firmare allo stato il verbale (ad esempio, in quanto si è avveduto di un errore), può "rimandarlo indietro" al cancelliere, con una nota in cui indica il motivo di tale mancato visto, cosicché il cancelliere possa fare le correzioni del caso e inviarlo al magistrato nuovamente.

I cancellieri e gli aupp sono stati tutti muniti di firma digitale e sono in grado di firmare i verbali di udienza e di controfirmare gli atti del giudice ove necessario (ad esempio, al momento del deposito di una sentenza). Tuttavia, si è riscontrato più volte un problema di sistema per cui al cancelliere, munito di firma e di autorizzazioni – in varie occasioni è stato impedito di firmare atti come il decreto che dispone il giudizio, o il dispositivo di sentenza depositato dal giudice, o la sentenza con motivazione contestuale. Da tale rallentamento dell'applicativo – che si è limitato solo con la stampa cartacea dei provvedimenti depositati – è scaturito un ulteriore effetto collaterale negativo (si fa riferimento alle sentenze con motivazione contestuale ora): non potendo ultimare la pubblicazione del provvedimento su APP 2.0, il cancelliere – per cercare di risolvere il problema o per attendere una ripresa del corretto funzionamento del sistema - non lo ha potuto trasmettere alla Procura Generale, con slittamento in avanti del momento del passaggio in giudicato della sentenza (nel caso di specie, era un processo con un imputato sottoposto a misura cautelare non custodiale che aveva "patteggiato" e, dopo giorni di mancato funzionamento, l'unica soluzione per non attendere ulteriormente è stata la stampa del provvedimento a cui è stata apposta la firma analogica del cancelliere, che ha potuto così trasmetterla alla Procura Generale).

Spesso, poi, a causa o di rallentamenti improvvisi del singolo pc, o della rete del Tribunale, o per via di malfunzionamenti dell'applicativo su scala nazionale, APP 2.0 non consente il caricamento da parte del giudice di dispositivi di sentenza o di sentenze con motivazione contestuale, costringendolo a doverli redigere in cartaceo. Si fa riferimento, tra i tanti, ai malfunzionamenti diffusi occorsi il 12

marzo scorso (per cui il DGSIA ha emesso una nota) e, ad esempio, a quanto occorso al magistrato stesso all'udienza del 19/03/2025 in due processi di quella giornata.

Sovente si riscontrano problematiche nell'apposizione della firma da parte del magistrato in fase di deposito della sentenza (con motivazione riservata) su APP 2.0: il magistrato è costretto a depositare la sentenza in cartaceo per non rischiare, eventualmente, di depositare in ritardo il provvedimento a causa dell'errore indicato dal sistema (che magari si risolve nel giro di qualche ora, ma un siffatto lasso di tempo può fare la differenza tra un deposito tempestivo e uno tardivo, così come – si pensi al caso dei direttissimi o delle misure cautelari – potrebbe determinare la perdita di efficacia di un arresto o di una misura cautelare applicata).

A proposito di ritardi, è stato segnalato che il sistema, in caso di sentenze di n.l.p. emesse in sede di udienza predibattimentale, indica come giorni per il deposito 15 (laddove non sia emessa una sentenza con motivazione contestuale), mentre, in realtà, la norma consente il deposito in 30 giorni. Tale “sfasamento” comporta una possibile falsa presentazione di sentenze depositate in ritardo che sono, in realtà, tempestive, con possibili ripercussioni sulla correttezza dell'estrazione delle statistiche di ogni singolo magistrato e di quelle comparate.

Errori, rallentamenti e lungaggini nel caricamento delle pagine o dei file sono tutt'altro che infrequenti, considerando poi che, oltre a ciò, spesso vengono effettuati degli “interventi evolutivi” da parte del DGSIA in orario lavorativo, che sostanzialmente bloccano il sistema per svariate ore.

È stato segnalato che non è sempre possibile l'acquisizione di alcuni atti nel fascicolo telematico e ci sono atti che non è possibile allo stato notificare tramite l'applicativo, come, ad esempio, gli appelli delle parti.

Sono stati segnalati numerosissimi casi in cui il contenuto del fascicolo telematico non è in tutto o in parte visibile, con impossibilità di avere contezza completa dello stesso. Il magistrato, più volte, ha dovuto emettere dei provvedimenti di richiesta di ostensione del fascicolo cartaceo per tale motivo (nelle giornate del 20-21 febbraio 2025, non erano visibili i contenuti di molti fascicoli per i quali pendeva richiesta di archiviazione, tra cui: rgnr 1955/2024 noti e 267/2025 gip noti; 398/2025 rgnr e 270/2025 gip noti, 2942/2023 rgnr noti e 1377/2024 gip noti; 100/2024 rgnr noti; 124/2025 rgnr noti e 282/2025 gip noti; In data 17/03/2025 –, mentre altre volte ha potuto provvedere comunque su APP perché gli atti/i documenti non visibili non erano utili ai fini del decidere. Tale problema non si era risolto nemmeno attendendo il passare di qualche giorno. Per ciò che attiene al menzionato procedimento 267/2025 gip noti, peraltro, all'aupp che segue il magistrato non era risultato che esso fosse stato già definito con archiviazione, essendo rimasto visibile tra gli atti dal “lavorare”. Questa situazione non

ha creato un problema nel caso di specie perché il magistrato si era appuntato gli estremi del fascicolo, intendendo segnalarlo, ma è evidente che in generale potrebbe comportare inutili perdite di tempo e una duplicazione del lavoro, portando magistrati e ausiliari a lavorare entrambi sullo stesso procedimento l'uno all'insaputa dell'altro.

È stato segnalato che, in più occasioni, l'applicativo non aveva salvato le bozze di provvedimenti redatti dagli addetti aupp assegnati all'ufficio gip/gup (a volte il problema si era risolto da solo dopo qualche giorno), o le bozze non erano comparse tra gli "atti in lavorazione", con il rischio che il magistrato rediga atti già lavorati, in un'inutile duplicazione del lavoro.

Anche l'interfaccia del sistema presenta alcune criticità: non vi è una reale segnalazione di quelli che sono i procedimenti con imputati o indagati attualmente sottoposti a misura cautelare che pendono nel ruolo di ognuno, sicché è difficile comprendere per il magistrato se vi sono urgenze da tale punto di vista non essendo efficace un alert da parte dell'applicativo; a volte i dati delle varie card presenti nella home page sono "sfasati", errati o azzerati, non essendo possibile comprendere la reale entità di ciascuna voce; per gli utenti – quanto meno dell'ufficio gip/gup – è impossibile comprendere quale sia lo stato del loro ruolo utilizzando APP 2.0 (essendo possibile lo sguardo d'insieme solo sul precedente APP), per avere, ad esempio, la panoramica di quante richieste di archiviazione pendono complessivamente, o di quante richieste di emissione di decreti penali di condanna sono state inoltrate.

Si è riscontrato, inoltre, che, in procedimenti in cui pendono richieste di archiviazione, APP2.0 non prevede la possibilità di redigere il decreto di archiviazione da tutti i "percorsi". Ad esempio, se si passa tramite il singolo fascicolo telematico, da "redigi/carica atto" non si vede nel titolario la voce che permette di creare o caricare un decreto di archiviazione (potendosi solo utilizzare l'atto generico), mentre, tale voce, invece, è presente se si passa dall'elenco generale delle richieste di archiviazione (che il magistrato, su APP 2.0, non vede perché presente solo su APP).

È stata segnalata una problematica attinente al decreto di revoca delle sentenze ex art. 420 quater c.p.p.: il "nuovo" procedimento penale sorto a seguito della revoca della sentenza in discorso deve essere protocollato dalla Cancelleria, onde ricevere l'assegnazione di un nuovo r.g. gip. tramite Sicp. Su APP 2.0, tuttavia, il decreto non è più visibile, quindi non notificabile alle parti e comunicabile al Pm.

A febbraio 2025, membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali di Lecco avevano segnalato (sono state svolte due riunioni sul punto) delle problematiche legate alla mancata comunicazione in modo corretto tra il Pdp ed APP 2.0, specialmente in casi come il deposito di istanze

di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato durante la fase di indagine, mentre il fascicolo non ha ancora acquisito un numero r.g. gip, tuttavia, non essendo pervenuta la successiva relazione specifica, come concordato nella seconda riunione, deve ritenersi che le problematiche, segnalate nella prima riunione, siano state superate o comunque risolte.

È stato segnalato, inoltre, che alcuni *ticket* aperti da personale di cancelleria hanno avuto tempi lunghi di risoluzione, mentre altri sono stati chiusi senza alcuna soluzione del problema indicato, sulla base di non meglio precisate esigenze di maggiori dettagli sul problema posto da parte del personale tecnico.

Si evidenziano due ulteriori problematiche estremamente rilevanti. L'una attiene al fatto che, in due circostanze, il magrif ha caricato delle sentenze da depositare e, scorrendo le pagine prima di arrivare alla firma, si è accorto che APP 2.0 aveva "tagliato" delle intere righe del provvedimento. Gli altri colleghi non hanno segnalato la stessa problematica, ma segnalo che, comunque, il sottoscritto l'ha rappresentata personalmente all'Ing. Luna del DGSIA ad un corso a Milano. Il secondo problema strutturale riscontrato (con conferma anche dell'Aupp che segue il sottoscritto) è che APP 2.0 è "tarato" per operare correttamente su di un monitor di una certa grandezza (quelli dell'ufficio), ma non è "progettato" per lavorare su schermi piccoli come quelli del pc portatile senza alcun monitor esterno. Difatti, alcune parti della pagina – senza un monitor grande collegato al portatile – sono irraggiungibili dal cursore ed è oggettivamente impossibile lavorarvi, vanificando, ad esempio, la possibilità di utilizzare APP 2.0 da remoto se non si ha un monitor (come a casa), o di avvalersene in udienza senza uno schermo.

Si ribadisce che non è stato risolto un problema già emerso, ossia, allo stato, è ancora impossibile aprire, visualizzare e/o lavorare più fascicoli telematici contemporaneamente: se ne può aprire soltanto uno per volta, con rilevanti perdite di tempo per effettuare anche le più basilari operazioni.

Si consideri, da ultimo ma non certo per importanza, che ricorrentemente APP 2.0 segnala errori che bloccano o, quanto meno, rallentano l'attività, causando un ritardo nel lavoro che può durare da qualche minuto a qualche ora. Inoltre, spesso il sistema mostra la "rotellina" del caricamento della pagina, che dura indefinitamente, cagionando consistenti rallentamenti dell'attività, specialmente se ciò occorre in udienza. Le attese forzate sono frequenti, spesso lunghe ed improvvisate e, in tali frangenti, non è possibile utilizzare l'applicativo. Peraltro, si sono registrati casi in cui, durante questi momenti di "paralisi" del sistema, APP 2.0 non ha mantenuto il salvataggio delle modifiche che si stavano effettuando ad un documento, che sono andate, dunque, perdute.

Quanto sopra riportato documenta casi di veri e propri malfunzionamenti che continuano a verificarsi nell'applicativo. Il personale di magistratura e di cancelleria/aupp si è molto adoperato per utilizzare l'applicativo quanto più possibile, nonostante il provvedimento ex art. 175 bis c.p.p. emesso a gennaio scorso, ma, come si è esposto fin qui, tale provvedimento presidenziale si è rivelato un meccanismo di salvaguardia dell'attività giudiziaria imprescindibile ed insostituibile per arginare i limiti oggettivi di APP 2.0 che hanno creato – e continuano a creare – enormi difficoltà a tutti nello svolgimento delle attività quotidiane.

Tanto premesso appare necessario prorogare il provvedimento che consenta il “doppio binario” anche a partire dal 01/04/2025, posto che APP 2.0 continua ad avere seri e gravi malfunzionamenti strutturali. Il rischio è che, in assenza di tale meccanismo di sicurezza”, l'applicativo renda eccessivamente lento, gravoso, difficile ed imprevedibile svolgere il lavoro di tutti i giorni da parte degli utenti, specialmente in relazione a procedimenti con termini decadenziali stringenti, facendolo decorrere senza dare la possibilità all'utente di depositare l'atto in maniera tempestiva.

p.q.m.

accertato ed attestato, per le ragioni di cui sopra, il persistere del malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0

proroga

la sospensione, con decorrenza 1.4.25, fino al 30.6.25, ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente applicazione del disposto del comma 3 del medesimo articolo e possibilità per tutti magistrati della Sezione Seconda Penale ed il personale amministrativo di redigere e depositare, **anche** con modalità analogiche - o consentite dall'art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024 - gli atti per i quali è stata introdotta, dal 1° gennaio 2025, l'obbligatorietà del deposito telematico, ferma l'operatività di quanto disposto dagli artt. 110 comma 4 e 111 ter comma 3 c.p.p. in ordine alla conversione degli atti in copia informatica.

Manda alla Presidente della sezione penale, dott.ssa Bianchi, di dare corso ad ogni conseguente comunicazione od adempimento, anche tramite il magistrato del settore penale, assicurando il costante monitoraggio degli sviluppi dell'applicativo in oggetto, facendo pervenire una relazione, alla vigilia della scadenza, in ordine agli sviluppi dell'applicativo e allo stato di digitalizzazione del processo penale.

Si comunichi ai magistrati e al personale amministrativo del settore penale, al RID della Corte di Appello di Milano, alla Procura della Repubblica sede e all'Ordine degli avvocati di Lecco

Lecco, 31 marzo 2025

Il presidente del Tribunale

Dott. Marco Tremolada